

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 206 del 10/11/2011 - rif. PREC 290/10/S

Parere di Precontenzioso n. 206 del 10/11/2011 - rif. PREC 290/10/S d.lgs 163/06 Articoli 46 - Codici 46.1

L'integrazione documentale in sede di gara è ammessa per quei requisiti che non siano previsti a pena di esclusione, oltreché in quelle ipotesi in cui vi siano dubbi in ordine alla chiarezza delle clausole del bando (cfr. al riguardo ex plurimis T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 29/4/2010, n. 1287; Consiglio Stato, Sez. IV, 10/5/2007, n. 2254), fermo restando che l'integrazione e la regolarizzazione della documentazione presentata dall'impresa aggiudicataria possono essere richieste dalla stazione appaltante, purché sia rispettata la par condicio dei concorrenti.

Parere di Precontenzioso n. 206 del 10/11/2011 - rif. PREC 290/10/S d.lgs 163/06 Articoli 75 - Codici 75.1

La restituzione della polizza fideiussoria in uno con la comunicazione del provvedimento di esclusione senza che sia intervenuta né l'aggiudicazione provvisoria né tantomeno quella definitiva è irregolare, configurandosi in tal modo uno sviamento di potere in contrasto con il comma 9, dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006.

Parere di Precontenzioso n. 206 del 10/11/2011 - rif. PREC 290/10/S d.lgs 163/06 Articoli 37, 49 - Codici 37.1, 49.1

Si ritiene che il concorrente, mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, possa avvalersi di una impresa terza rispetto al raggruppamento, dovendosi considerare quest'ultimo come un'unione di soggetti distinti ed autonomi che intendano concorrere in forma associata, per soddisfare i requisiti di capacità richiesti e, quindi, ancorché costituendo, il raggruppamento può avvalersi indirettamente di più imprese ausiliarie quante sono le singole imprese che lo compongono.